

COMMISSIONE VII

DIFESA

60.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		CARUSO ed altri: Modifica della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (3193);	
PRESIDENTE	418	ANDREOTTI ed altri: Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (3221);	
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		Modifiche al trattamento economico dei militari di truppa dei corpi di polizia per la valutazione integrale dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli scatti di stipendio (3637) .	428
Senatori MARCORA ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (<i>Approvata dal Senato</i>) (3586);		PRESIDENTE	428, 429, 430
MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (2236);		BUFFONE, <i>Relatore</i>	428
SERVADEI: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1960);		LOMBARDI MAURO SILVANO	430
FRACANZANI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (3633)	418, 428	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	418, 428	PRESIDENTE	430
DE POLI, <i>Relatore</i>	418		
NICCOLAI GIUSEPPE	428		
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione):			
PAZZAGLIA ed altri: Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (2915);			
MILIA: Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia (3176);			

La seduta comincia alle 9,45.

FASOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato De Poli sostituisce il deputato Vecchiarelli per la durata della discussione dei provvedimenti concernenti il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Discussione delle proposte di legge senatori
Marcora ed altri: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (Approvata dal Senato) (3586); Martini Maria Eletta ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (2236); Servadei: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1960); Fracanzani ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (3633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Marcora, Burtulo, Rosa, Colleoni, Albarello, Valori, Di Prisco, Masciale, Tomassini, Raia: « Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza », già approvata dal Senato; e dei deputati Martini Maria Eletta, Granelli, Bianchi Gerardo, Belci, Erminero, Degan, Bersani, Anselmi Tina, Bianco, De Poli, Merli, Racchetti, Carra, Sgarlata, Boffardi Ines, Rognoni, Padula, Mengozzi, Pandolfi, Castelli: « Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza »; Servadei: « Riconoscimento dell'obiezione di coscienza »; Fracanzani, Carta, Carra, Capra, Bodrato, Russo Ferdinando, Marchetti, Sorgi: « Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile ».

L'onorevole De Poli ha facoltà di svolgere la relazione.

DE POLI, *Relatore*. Il Senato della Repubblica ha trasmesso il 2 agosto 1971 alla Camera il testo unificato della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri, approvata nella seduta del 27 luglio 1971, concernente « Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza ». Questo testo viene ora alla nostra considerazione congiuntamente alle proposte di legge n. 1960 del deputato Servadei, avente per titolo « Riconoscimento dell'obiezione di coscienza »; n. 2236 del deputato Maria Eletta Martini ed altri, avente per titolo: « Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza »; n. 3633 del deputato Fracanzani ed altri, avente per titolo: « Riconoscimento dell'obiezione di co-

scienza e servizio civile »; sostitutiva, questa ultima, della proposta di legge n. 1800, d'iniziativa dei medesimi proponenti.

Siamo pertanto pienamente consapevoli dell'importanza e della delicatezza del nostro compito di ricercare un giusto equilibrio fra l'esercizio dell'autonomia di questo ramo del Parlamento e l'autonomia del Senato, al fine di reperire quella soluzione legislativa definitiva che può provenire soltanto da una attenta e puntuale conoscenza della sensibilità dell'intero paese, e non di alcuni settori soltanto, in ordine a questo problema. L'iter compiuto dalla proposta di legge che ci perviene dal Senato, le prese di posizione che sono venute da parte di ogni forza politica e da parte dello stesso Governo, i pareri delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, in uno alle reazioni che si sono verificate, durante e dopo tale approvazione, in specie da parte dei settori giovanili più direttamente interessati al problema, costituiscono il quadro politico oggettivo, un punto di riferimento vivo e concreto al nostro esame di oggi, entro il quale vanno inquadrare le stesse proposte di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, e dal quale non si può politicamente prescindere se si ha veramente a cuore il varo definitivo del provvedimento.

Sarebbe infatti veramente sconsolante che anche la V Legislatura repubblicana non vedesse riconosciuto come legge della Repubblica il principio dell'obiezione di coscienza. La responsabilità di evitare questo pericolo spetta in buona parte, ora, a noi e sollecita l'esigenza sopra prospettata di una gestione politica oculata e lucida delle nostre determinazioni. Sente, il relatore, anzitutto il dovere di prospettare alla commissione Difesa il suo convincimento che una modificazione della proposta di legge, nel testo consegnatoci dal Senato, appare per più aspetti necessaria, e non solo opportuna e tuttavia la natura e la portata di queste modificazioni deve essere correttamente e realisticamente rapportata alle possibilità politiche che esse possano venire recepite nella seconda lettura dal Senato, senza di che il problema tornerrebbe fatalmente in alto mare.

Per questi motivi il relatore ha ritenuto opportuno tenere fuori di questa sede, e a prescindere dalla libertà del nostro esame, contatti ed iniziative assolutamente informali e privati, utili tuttavia a dare alla nostra discussione punti di riferimento ed indicazioni concrete e non casuali. L'autonomia del nostro giudizio non è in alcun modo in discus-

sione, ma mancheremmo ad una nostra precisa responsabilità se la gestissimo al di fuori ed al di sopra della dialettica reale che le nostre determinazioni certamente susciteranno.

Le proposte di legge della Camera, il disegno di legge del Senato, la discussione in Aula e in Assemblea svoltasi in seno all'altro ramo del Parlamento hanno ampiamente sviluppato le motivazioni che stanno alla base del riconoscimento del principio dell'obiezione di coscienza. Il relatore ritiene che queste motivazioni, riccamente accompagnate e collegate nel loro itinerario politico e parlamentare di maturazione da una attenta comparazione con le norme vigenti nella legislazione internazionale, possano essere date per recepite in questa relazione, senza che occorra qui riprenderle *ex novo* con una esposizione che ne costituisca una fedele ricostruzione analitica. Ciò che costituirà piuttosto compito di questa commissione è la puntualizzazione di un giudizio di valore sul tema, non tanto in astratto quanto sui riflessi della statuizione normativa in cui la nostra determinazione si svolgerà. Ostanto infatti ad un giudizio in astratto non soltanto il più puntuale riferimento che è necessario nei confronti del nostro ordinamento costituzionale, ma altresì la varietà e la diversità qualitativa delle varie teoriche che giustificano l'obiezione di coscienza, non tutte riducibili ad unità di giustificazione.

Per taluni, infatti, l'obiezione di coscienza si ferma al rifiuto della guerra; per altri implica un approfondimento del tema della non violenza che getta i suoi riflessi su una concezione della società che tocca il limite necessariamente coercitivo del patto sociale in una articolazione di giustificazioni ideali che impongono al legislatore soltanto e necessariamente criteri di scelta di natura pratica, che, se non rifiutano taluni aspetti del giudizio di valore su cui talvolta, ma non sempre, convergono le varie tesi, tuttavia deve compararle sempre col giudizio di valore che consente la carta costituzionale che risulta così prioritario e giustificante.

Nessuno potrà infatti, alla luce di qualsiasi impostazione ideologica, ignorare mai che, al vaglio del dettato costituzionale, il principio dell'obiezione di coscienza appare come riconoscimento di un dato di libertà, di espressione della persona umana piuttosto che come riconoscimento di un diritto pari, o superiore, o diverso da quello che invece espressamente sancisce l'obbligo del servizio militare. Occorre infatti una legge ordinaria

per definire limiti e modi di adempimento di tale obbligo con altra diversa prestazione di natura personale. Infatti, quale che sia il giudizio politico sulla costante giurisprudenza dei tribunali militari che hanno respinto l'eccezione di incostituzionalità avanzata dai difensori degli obiettori di coscienza, non potrà negarsi che la logica sistematica del dettato costituzionale non permetteva e non permette, obiettivamente, se non attraverso lo strumento di una legge ordinaria in materia, l'accoglimento del principio. Il parere espresso dalla commissione Affari Costituzionali della Camera ribadisce infatti questo orientamento ed esclude l'automaticità del riconoscimento del principio dell'obiezione di coscienza, avendo ritenuto altresì che una normativa in materia non può essere rimessa al mero arbitrio del cittadino, poiché non può essere consentito al cittadino stesso di configurare in via generale come volontario il servizio militare, ciò che violerebbe il disposto dal secondo comma dell'articolo 52 della carta costituzionale che ne sancisce invece l'obbligatorietà. L'obiezione di coscienza non appare dunque, alla luce delle norme costituzionali, un diritto soggettivo perfetto, ma piuttosto come un interesse legittimo che è sottoposto al verificarsi di determinate condizioni e requisiti obiettivamente constatabili, sì da conciliare l'affermazione della richiesta libertà del cittadino in materia in una particolare traduzione normativa dei suoi indelegabili doveri di solidarietà, fra i quali si colloca quello della obbligatorietà del servizio militare.

Appare al relatore il dovere tutto speciale di sottolineare questo profilo costituzionale del problema, questa necessaria delimitazione di un giudizio di valore, se non si vuole contribuire ad aumentare quell'allarme sociale che in determinati settori dell'opinione pubblica una diversa impostazione del problema genererebbe, indebolendo così, anche attraverso questa via, il valore coesivo dell'unità nazionale che la Costituzione deve rappresentare per tutti. In un momento, come l'attuale, in cui il richiamo alla fedeltà alla Costituzione ha un valore politico e civile tutto particolare non possiamo esimerci, anche a costo di apparire solo limitatamente sensibili di fronte alla necessaria crescita di libertà ad ogni livello nel nostro paese di cui anche l'obiezione di coscienza è qualificata manifestazione, di ribadire anche attraverso questa occasione la più gelosa tutela del quadro costituzionale. In questo quadro certe programmate avversioni a tutte le strut-

ture militari, alla funzione diseducativa e regressiva degli eserciti sono inaccettabili. Il ripudio della guerra è un vincolo costituzionale inoppugnabile, così come lo è l'informazione allo spirito democratico della Repubblica dell'ordinamento delle forze armate.

E come la pace è un valore che va garantito, costruito, sviluppato, così lo spirito democratico dell'ordinamento delle forze armate è insieme una tutela e una conquista progressiva che presuppongono però un intento di solidarietà costruttiva del tutto opposto a quello che caratterizza quelle determinate, programmatiche avversioni. Non vi è dubbio che è espressione più alta della dignità della persona umana una concezione di vita nella quale la violenza — ogni forma di violenza, quella fisica e quella morale — sia bandita e prevalgano, nella convivenza umana, i valori dell'amore e della solidarietà. Ma non v'è dubbio altresì, ad una considerazione che non è solo realistica ma è insieme di libertà, che la regola della convivenza umana sia quella della diversità, giacché la riduzione ad unità del genere umano, che elimini ogni causa e ragione di conflitto non appartiene alla sua storia, ma segna invece la fine stessa della storia, il suo confluire finalistico e senza residui nell'escatologia. È la diversità di interessi e di valori che segna, insieme e necessariamente, un dato di lotta e di libertà.

Le forme ed i modi di questa lotta, che l'esperienza universale del genere umano, dai suoi primordi ad oggi, ci ha consegnato come moto perenne della libertà verso la verità, come dato indefettibile, che è insieme ontologico e deontologico della persona umana, sono pressoché infiniti. Attraverso l'itinerario di queste lotte, l'umanità ha ricercato e ricerca livelli sempre più alti di libertà e di verità, ma, come è proprio della natura umana, questo itinerario ha dovuto pagare spesso costi di violenza sempre nuovi e diversi, contro i quali perennemente è insorta ed insorge la libertà della coscienza e l'ira dei popoli.

Non possiamo non essere operatori e costruttori di pace, non possiamo non respingere l'idea della violenza e della sopraffazione nella vita associata; e tuttavia non si vede come si possa venir meno al principio della conservazione proprio di ogni essere, bandendo persino la regola della legittima difesa applicata ai singoli come ai popoli, giacché sconfesseremmo in questo modo la nostra natura e, insieme, la nostra stessa nascita come popolo libero che reagì al tiranno e all'inva-

sore nella resistenza e nella lotta di liberazione. Per questo noi riteniamo che il principio dell'obiezione di coscienza sia recepitabile come dato di libertà nell'insieme del quadro costituzionale, senza tuttavia che esso possa sembrare di diventare sostitutivo dei valori complessivi che la carta costituzionale ci addita.

Nessuno può dunque pretendere che noi interpretiamo in chiave integralistica, di qualsivoglia integralismo, la giustificazione di questo riconoscimento. Non possiamo infatti ignorare, tanto per proporre la più suggestiva delle esemplificazioni, che tra gli stessi cattolici l'ispirazione alla pace passa per una diversa, autonoma e libera interpretazione del proprio impegno a livello della dimensione civile e statale. Ribelli per amore caddero nella lotta di liberazione e non esitarono ad impugnare le armi contro la violenza dell'oppressore: che si rinnovi questa storia, questo sacrificio, è ancora richiesto in troppe parti del mondo, perché possa essere misconosciuto il significato liberatorio e pacificatore.

Ho ritenuto doveroso, come relatore, esprimere, sia pure per inciso, questa sola valutazione di merito ideologico del tema affidatomi, dando così al parere della commissione Affari costituzionali non soltanto una significazione delimitativa e restrittiva, ma una indicazione positiva per una corretta traduzione normativa del problema in esame, del quale possiamo ora cominciare una valutazione analitica.

Ritiene il relatore che il provvedimento varato dal Senato costituisca una piattaforma viva e concreta, nata da un dibattito altamente qualificato, sì da rappresentare un riferimento non prescindibile per l'esame delle stesse proposte di legge giacenti in questa Camera, che devono ora misurare la propria portata alla luce del vaglio politico che il provvedimento del Senato ha già affrontato, e che esse nella necessaria unilateralità e collocazione del proprio punto di partenza logico-temporale, non hanno potuto conoscere nella stessa misura.

Il provvedimento del Senato non appare sotto questo profilo in alcun modo disprezzabile: l'esigenza di talune modificazioni al testo in cui si è enucleato appaiono necessarie ed opportune per le riflessioni e le valutazioni che esso ha suscitato ad un più distaccato successivo esame e per una attenzione più analitica posta al contenuto dei suoi articoli, quale non si ebbe in sede di dibattito al Senato, per la comprensibile ege-

monia che nella discussione esercitò l'illustrazione dei principî ispiratori.

Ritiene pertanto il relatore di poter procedere nella illustrazione delle proposte di legge in esame, ponendo a testo base il provvedimento del Senato, comparandolo così, argomento per argomento, alle autonome proposte di iniziativa della Camera dei deputati.

In questo modo il vaglio politico superato dal testo del Senato varrà ad aiutarci ad integrare politicamente le proposte di questa Camera, individuando così i limiti della modificabilità del provvedimento in esame.

Il primo ordine di problemi che viene alla nostra considerazione è quello relativo all'individuazione delle ragioni che giustificano l'obiezione di coscienza. La proposta di legge Servadei recita all'articolo 1 che il cittadino può chiedere l'esonero dal servizio militare per obiezione di coscienza, senza ulteriori determinazioni. È soltanto nella relazione che accompagna la proposta di legge che l'onorevole Servadei indica come si ritengano ragioni valide di obiezione tutte le cause morali, religiose, filosofiche che inducono al rifiuto del principio della violenza, specificando altresì che non è possibile ammettere tra di esse, per la loro natura più particolare e limitata, le cause politiche.

La proposta di legge Martini propone all'articolo 1 che l'esonero dalla prestazione del servizio militare può essere chiesto da chi, soggetto agli obblighi di leva, si oppone alla guerra ed all'uso delle armi anche a scopo puramente difensivo senza ulteriori determinazioni, salvo quelle che in sede di relazione vengono indicate come motivazioni ideologiche, etiche o religiose le quali però, per la loro varietà e per il loro carattere personalissimi, siano riconducibili ad una sola e fondamentale, cioè al totale e radicale rifiuto della guerra e della violenza, di cui alla dizione del proposto articolo 1.

La proposta di legge Fracanzani indica all'articolo 1 nel convincimento dell'obiettore che si oppone alla guerra anche a scopo difensivo la motivazione unica dell'obiezione di coscienza, senza ulteriori determinazioni che sono valutate come appartenenti esclusivamente alla sfera intima del cittadino.

Il provvedimento del Senato all'articolo 1 approfondisce invece le ragioni dell'obiezione di coscienza individuandole in una opposizione all'uso personale delle armi in ogni circostanza, sì da non ammettere ad avvalersi della disposizione di legge *de quo* coloro che al momento della domanda risultas-

sero titolari di porto d'armi o fossero stati condannati per detenzione o porto abusivo d'armi.

I motivi di coscienza adottati vengono specificati come attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali del soggetto di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione.

Ritiene, il relatore, che il testo del Senato possa essere, all'articolo 1, preso in considerazione come testo base, a preferenza delle altre formulazioni, per i motivi che di seguito si espone, pur nella necessità di talune modificazioni, quali del resto risultano richieste dallo stesso parere formulato dalla commissione Giustizia, oltreché dalla commissione Affari Costituzionali. Se pure il mancato riferimento alla opposizione alla guerra tolga di vigore e di puntualità politica all'espressione usata, tuttavia il riferimento alla contrarietà all'uso personale delle armi in ogni circostanza, appare più rigoroso in ordine ad una concezione morale ispirata alla non violenza, che viene così più direttamente verificata nella vita concreta dell'obiettore, cui viene richiesta una particolare coerenza.

Per quanto attiene ai motivi di coscienza, il relatore conviene sulla loro specificazione quale addotta dal testo del Senato, con le seguenti osservazioni: Con la soppressione, al comma 2 dell'articolo 1, dell'aggettivo di specificazione « generale » riferito alla concezione della vita, bastando che il rifiuto dell'uso delle armi sia basato su convincimenti profondi quali possono essere appunto quelli religiosi, o filosofici, o morali, purché siano realmente informativi di una pratica effettiva e coerente, tenendo conto insieme e così delle concrete condizioni di vita ed ambientali del soggetto, come richiamato dal parere espresso dalla commissione Affari Costituzionali; con la soppressione dell'espressione: « di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione », al secondo comma del medesimo articolo, in quanto essa apre notevoli problemi in sede di applicazione corretta. Non soltanto, infatti, appare una condizione assai difficile a realizzare, considerata la giovane età degli interessati, ma altresì considerate le loro concrete condizioni di vita ambientale, che mutano sensibilmente nella diversità delle condizioni personali, sociali, intellettuali, geografiche e di comunità dei singoli interessati. Se ad un giovane studente che vive in città, nel mezzo di una dialettica civile viva ed impegnata, è più

facile poter dimostrare di aver manifestato pubblicamente, attivamente e concretamente la professione dei propri convincimenti, non altrettanto facile lo è per un giovane contadino od artigiano che viva in campagna o in montagna, ove esistono spesso minori condizioni di dialettica; oppure nel caso di una più riservata caratterizzazione della personalità individuale, pur essendo medesimo e reale il valore dei propri convincimenti. Non è tanto la manifesta professione, del resto, che conta e che vale ad esprimere lo spirito della legge, quanto la coerenza di una pratica di vita che si può rilevare sia attraverso un comportamento attivo in tal senso, sia soltanto nella assenza di manifestazioni di incoerenza nella vita pratica, che costituiscono un dato oggettivo di riscontro che si congiunge alla dichiarata obiezione di coscienza da parte del soggetto interessato.

Qualcuno potrà qui domandarsi a chi spetti l'onere della prova della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e se debba qui applicarsi il principio che *Onus probandi incumbit ei qui dicit*. Non vi è dubbio nel ritenere che chi ha interesse e, nel caso, il primo interesse è del richiedente, si farà diligente di reperire ciò che ritiene possa essere portato a sostegno della propria affermazione; e ciò egli potrà indicare illustrando insieme, succintamente, i metodi che lo determinano alla richiesta fin dalla presentazione della domanda. Non vi è dubbio che il richiedente possa farsi assistere, al momento di conferire avanti alla commissione, da chi ritenga qualificato a farlo. Ma non vi è dubbio, altresì — anche per evitare una inevitabile discriminazione a sfavore di chi non possa valersi di avvocati dotti e brillanti, — che tutto il senso dell'istruttoria dovrà essere nella direzione, per quanto attenta, non tuttavia fiscale ed inquisitiva, della personalità del richiedente, per essere adesiva alle caratteristiche individuali, sociali ed ambientali di ciascuno, volta a riconoscere i tratti, non schematizzabili a priori, delle forme concrete in cui si è attuata la proiezione sociale della personalità del richiedente.

Si potrebbe parlare, in questo senso, che il rischio della prova mancata può giocare sia a sfavore dell'accoglimento della domanda, e sia a favore.

La possibilità di accertamento che la commissione *ad hoc* ha nei confronti del richiedente, per la sproporzione di mezzi che gioca *a priori* a favore della Commissione, dovrà quindi essere utilizzata nello spirito sopra in-

dicato. L'espressione di cui il relatore propone la soppressione può essere sostituita con quella « coerentemente praticati », secondo l'emendamento che sarà a suo tempo formalmente presentato.

Un secondo ordine di problemi è quello relativo alla natura giuridica del riconoscimento della obiezione di coscienza. Il parere espresso dalla commissione Affari Costituzionali e dalla commissione Giustizia, esclude, senza possibilità di incertezza alcuna, la configurabilità del riconoscimento della obiezione di coscienza come diritto soggettivo perfetto ed il relatore conviene in questo orientamento. Ritiene pertanto — in quanto contrasta con tale orientamento — non accettabile l'articolo 1 della proposta Fracanzani, dal quale si fanno derivare gli effetti dell'automaticità dell'esonero e l'attribuzione della qualifica « Obietto di coscienza » come vero e proprio *status* di dubbia costituzionalità; e l'articolo 5 della proposta Marlini, in quanto parimenti sanziona l'automaticità dell'esonero conseguente ad una configurazione della obiezione di coscienza come diritto soggettivo perfetto.

Un terzo ordine di problemi è quello relativo alla diversità di situazioni personali nella applicazione della legge, limitata al cittadino soggetto agli obblighi di leva in base agli articoli 1 e 2 del testo del Senato o in diverso momento, anche successivo al soddisfacimento degli obblighi di leva in base agli articoli 1 e 2 del testo Servadei, 1 e 4 del testo Martini, e 1 e 4 del testo Fracanzani. Non v'è dubbio che la proposta proveniente dal Senato sia limitativa ai soli giovani obbligati alla leva, compresi (articolo 2) gli arruolati che alla data di entrata in vigore della legge siano in attesa di chiamata alle armi. Se questa limitazione dei benefici previsti, ad una eccessivamente ristretta categoria di cittadini, abbia un valore discriminatorio di dubbia costituzionalità rispetto ai cittadini nei quali i motivi di coscienza sorgano o durante o dopo l'espletamento del servizio militare non è stato espresso nel parere fornito dalla commissione Affari Costituzionali, mentre è stato parzialmente affrontato — ma ovviamente non nel senso costituzionale — nella valutazione espressa dai deputati del gruppo comunista della commissione Giustizia, relativamente alla fattispecie di poter manifestare l'obiezione di coscienza durante la prestazione del servizio militare. Non essendo stata posta una preclusione di incostituzionalità al sopraccennato problema, resta al relatore di valutare in via di me-

rito la varietà delle proposte presentate. Se pure si conviene che rimane evidentemente aperto il problema dell'obiezione di coscienza per coloro che abbiano già soddisfatto l'obbligo del servizio militare, in quanto potrebbero sostenere di aver maturato in seguito le condizioni soggettive ed oggettive di cui all'articolo 1 - problema che il relatore reputa debba essere eventualmente affrontato in una sede ed in un momento diversi e successivi da quello attuale - ritiene il relatore che nella logica in cui si muove il testo proveniente dal Senato, non sia possibile recepire le proposte relative all'accoglimento dell'obiezione di coscienza durante la prestazione del servizio militare. Mancherebbe infatti, in questa fattispecie, il ragionevole convincimento che la determinazione abbia i requisiti previsti dall'articolo 1 del testo del Senato nelle modificazioni proposte che sia cioè maturata con quella profondità e fermezza necessaria al riconoscimento richiesto, quale deriva da una pratica costante e coerente di vita. Il non aver espresso, al momento della leva, la propria contrarietà all'uso delle armi in ogni circostanza, manifesta infatti, di fronte alla successiva determinazione, quanto meno uno stato di evoluzione interiore rispetto al problema, tale da farlo giudicare non apprezzabile agli effetti della proposta di legge.

Un quarto ordine di problemi è quello relativo alla forma, alle modalità della domanda dell'obiettore di coscienza. Fermo restando il principio che dalla domanda non consegue in via automatica l'esonero dalla prestazione del servizio militare, il relatore conviene sulla opportunità di accogliere la formulazione dell'articolo 2 del testo del Senato a preferenza delle altre proposte presentate.

Rispetto al rilievo mosso dal parere della commissione Giustizia agli articoli 2 e 6 il relatore ritiene che la richiesta di ristrutturare con minor fiscalismo la fissazione dei termini previsti possa essere soddisfatta precisando che i termini suddetti abbiano valore ordinario e non perentorio, sì da consentire ad esempio una valutazione dei motivi di giusta causa che abbiano determinato il ritardo della domanda. Un ampliamento dei termini previsti non risolverebbe, infatti, ancora il problema del valore giuridico del termine fissato che tuttavia, per esigenze di certezza, non può rimanere indeterminato.

Un quinto e più importante ordine di problemi è quello relativo alla competenza e alla natura del provvedimento che concede la di-

spesa dal servizio militare, e alla funzione della commissione destinata ad accertare la esistenza delle condizioni e dei requisiti della domanda avanzata.

A questo proposito, sia la commissione Affari costituzionali sia la commissione Giustizia hanno avanzato indicazioni precise che il relatore ritiene non possano essere disattese. Afferma innanzi tutto il parere della commissione Affari Costituzionali la necessità di riscontrare che la situazione soggettiva coincida con condizioni obiettivamente constatabili e che non appaiono in contrasto, tenendo conto della concreta condizione di vita e di ambiente del soggetto, con la dichiarata obiezione di coscienza.

Afferma il parere della commissione Giustizia, avendo a mente il testo del Senato agli articoli 3 e 4, che sussistono vive perplessità sull'affidamento ad una commissione amministrativa del potere di esprimere un giudizio sulla « fondatezza e sincerità » dei « motivi di coscienza » adottati e sulla loro coerenza « ad una concezione generale di vita basata su profondi convincimenti religiosi, filosofici, morali ».

Queste medesime perplessità sono estese altresì alla incerta disciplina sia del parere della commissione, sia dell'atto definitivo del Ministro e della sua impugnazione.

Conclude la commissione giustizia a questo proposito affermando che un parere positivo sul progetto di legge n. 3586 è, per i motivi sopra indicati, inevitabilmente condizionato all'introduzione delle seguenti modifiche: la commissione di cui all'articolo 4 deve limitarsi ad accertare, sulla base esclusiva dei « comportamenti », la sussistenza degli elementi sui quali, a norma dell'articolo 1, si fonda l'obiezione di coscienza; deve essere eliminato dall'articolo 3 ogni riferimento alla « sincerità » che presuppone un inammissibile vaglio amministrativo delle condizioni individuali; la facoltà di chiedere l'ammissione al servizio sostitutivo civile deve essere strutturata quale interesse tutelato, configurando la decisione della commissione come atto preparatorio attraverso la figura del parere obbligatorio ma non vincolante ed il provvedimento del Ministro come atto impugnabile nelle forme ordinarie e non quale atto politico assolutamente discrezionale; a tal fine la legge deve definire con maggior chiarezza giuridica i limiti della discrezionalità del Ministro, soprattutto ai fini dell'impugnabilità della decisione.

Rileva anzi tutto il relatore che sono evidentemente escluse da questo ordine di con-

siderazioni del problema le proposte Martini e Fracanzani in quanto sostenitrici dell'automaticità dell'esonero su semplice istanza dell'obiettore per i motivi già in precedenza illustrati.

Ritiene ancora il relatore che le indicazioni date dalla commissione Affari Costituzionali e dalla commissione Giustizia siano meritevoli di considerazione positiva e vadano integralmente accolte con qualche ulteriore indicazione che il relatore ritiene di poter avanzare.

Anzitutto il relatore desidera affrontare il problema della convenienza che le decisioni in materia siano affidate — quale che sia la loro natura e la loro articolazione giuridica — al Ministero della difesa o meno. L'aspirazione che come riflesso esterno ci viene dagli obiettori di coscienza ad enucleare strutture che siano assolutamente indipendenti dalla giurisdizione militare va attentamente valutate e poi concretamente riferita ai vari tipi di fattispecie normativa ed istituzionale che conseguono dall'impostazione delle proposte di legge in esame. Avendo affermato il parere della commissione Affari Costituzionali la possibilità di soddisfare l'obbligo del servizio militare, che permane, con modalità di prestazioni diverse quali il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile, tale parere ha affermato insieme che tali modalità di prestazione costituiscono una specificazione di quel dovere generalissimo ed in sommo grado vincolante per tutti i membri della collettività nazionale consistente nella obbligatorietà del servizio militare.

Non v'è dubbio quindi che vi sia una competenza naturale per materia che non può essere sottratta al Ministero della difesa in quanto integra gli estremi di un atto individuale di quel dicastero, benché il problema di questa legge nella sua interezza — si vedano gli articoli 4 e 5 del testo del Senato — è sempre legato tuttavia alla collegialità per quell'unità di indirizzo politico ed amministrativo che è mantenuta, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri, dal Presidente del Consiglio che dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile in base all'articolo 95 della Costituzione.

Il rifiuto pregiudiziale a che la materia sia compresa nella competenza del Ministero della difesa è dunque inaccettabile e costituirebbe una discriminazione nei confronti di tale Ministero di evidente incostituzionalità, quasi ad adombrare che il Ministero della difesa e lo stesso esercito non siano componibili in un quadro di rigorosa unità poli-

tica con il Governo della Repubblica e con il più ampio e vincolante quadro di uniformità costituzionale.

È ben vero che in altri paesi esistono, ma in un diverso quadro costituzionale, anche soluzioni diverse del problema, sia per la presentazione delle domande, sia per il dicastero che decide e sotto la cui direzione vengono eseguite le prestazioni sostitutive. Così in Belgio è competente il ministero degli interni, mentre in Danimarca la domanda va presentata congiuntamente ai ministeri dell'interno e della difesa e la decisione delle domande, così come la giurisdizione sul servizio sostitutivo, spettano al ministero dell'interno. Ma è vero altresì che alla luce delle considerazioni fin qui svolte non può essere negata la competenza del ministero della difesa nella fase iniziale del procedimento, anche se all'articolo 4 la commissione prevede nel suo seno la presenza di un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e anche se all'articolo 5 è il Governo della Repubblica e non più il solo ministero della difesa ad essere autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della legge.

Il progetto di legge del Senato prevede già dunque, nella completezza delle sue articolazioni, una estensione della competenza dal ministero della difesa, come atto individuale, all'intero Governo, come atto collegiale, onde garantire così una valutazione più ampia dell'intero problema ai fini di una sua corretta capacità di attuazione pratica.

Non si nega dunque, nel quadro del progetto in esame, questo allargamento della competenza, che potrà trovare anzi forme anche diverse ed anche più idonee ed appropriate, in sede di istituzione del servizio civile nazionale, senza che sia possibile in questo momento prefigurarne i contorni.

Ciò premesso occorre ora valutare natura e compiti della commissione prevista e la sua collocazione rispetto alle decisioni del ministero, anch'essa da sottoporre ai rilievi avanzati dalla commissione Giustizia.

Ritiene il relatore che giuridicamente la decisione della commissione vada configurata come atto preparatorio con formulazione di parere obbligatorio ma non vincolante su di una istanza che si struttura come interesse legittimo e perciò tutelato, rispetto ad una decisione del ministro che assume la natura di decreto, atto così definitivo ed impugnabile nelle forme ordinarie prescritte per la tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo

colpito, e non come atto politico assolutamente discrezionale.

Tale impostazione, che recepiamo, del parere della commissione Giustizia, è del resto conforme all'articolo 113 della Costituzione, così come in conformità all'articolo 3 della Costituzione si richiede che la decisione del ministro debba essere motivata.

È necessario tuttavia, prima di definire più completamente la materia in esame, che si valutino ora i compiti affidati alla commissione. Il relatore concorda anzi tutto che debba essere soppressa all'articolo 3, primo comma, e articolo 4, terzo comma, del testo del Senato, la dizione « circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente », ritenendo valide le argomentazioni che per la sua soppressione sono venute dal parere della commissione Giustizia.

Tale formula, benché nel suo spirito informativo sia rivolta a ricercare l'effettiva volontà dell'istante, ha una formulazione obiettivamente equivoca ed insidiosa, sì da far paventare all'esterno un processo inquisitorio vero e proprio e da far definire la commissione in oggetto come la commissione delle « supercoscienze ». Nessun dubbio comunque che la commissione debba accertare la esistenza e la coincidenza dei requisiti soggettivi e di quelli oggettivi alla dichiarata obiezione di coscienza dell'istante.

Essa è infatti raccomandata e richiesta dal parere della commissione Affari Costituzionali che esclude sia l'automaticità dell'esonero, sia l'affidamento al mero arbitrio dei cittadini dell'adempimento dell'obbligo militare. E poiché sempre nel medesimo parere è raccomandato che il riscontro obiettivo debba avvenire tenendo conto delle concrete condizioni di vita ed ambientali del soggetto, è evidente che occorre nel caso in oggetto l'eliminazione dell'espressione contenuta al primo comma dell'articolo 3 e al terzo comma dell'articolo 4 del testo del Senato « circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente » con la sostituzione di idoneo emendamento che si indicherà qui di seguito nella previsione della ristrutturazione che il relatore presenterà dell'intero primo e secondo comma di detto articolo.

Ritiene infatti il relatore sufficiente che il parere della commissione si esprima « in ordine alla rispondenza dei motivi addotti dall'istante e dalle condizioni previste all'articolo 1 » — ed in questa espressione viene proposto l'emendamento sostitutivo — bastando così che sia accertata la conformità dei motivi soggettivi a quel riscontro oggettivo che

viene svolto a livello di una pratica di vita coerente richiesta all'obiettore, integrando così quegli estremi di accertamento sulla base esclusiva dei « comportamenti » quale si ricava dal parere della commissione Giustizia.

Ma la funzione della commissione non può esaurirsi ad un mero accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Precisata la natura della decisione della commissione come atto preparatorio che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante è allora affermato, e allo stesso modo, che il provvedimento del ministro può esprimersi in modo difforme senza evidentemente poter sfuggire all'obbligo della motivazione e della impugnabilità.

E poiché questo difforme provvedimento del ministro può portare a riconoscere all'istante l'obiezione di coscienza, pur di fronte al parere negativo della commissione, è di tutta evidenza che resta opportuno che la commissione svolga allora, a prescindere cioè dalla decisione cui perverrà e qualora altresì l'istante manifesti la sua preferenza per il servizio sostitutivo civile anziché per il servizio militare non armato, quell'esame personale dell'obiettore diretto a valutarne le attitudini pratiche in riferimento alla sua richiesta specifica avanzata. Questo ulteriore compito affidato alla commissione in via istruttoria ben assolve alla speditezza della soluzione del caso, contenendo in sé tutti gli elementi per il provvedimento del ministro e per l'assegnazione eventuale dell'istante al servizio sostitutivo civile.

Il relatore, fatte queste precisazioni, ritiene di poter concludere proponendo la seguente riformulazione emendativa del primo e del secondo comma dell'articolo 3: « Il Ministro della difesa, con proprio decreto motivato, impugnabile in via giurisdizionale, decide sulla domanda sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, circa la rispondenza dei motivi addotti dall'istante e delle condizioni previste all'articolo 1 ».

« Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda, e nel caso del suo accoglimento, provvede — qualora l'istante ne abbia fatta specifica richiesta — alla assegnazione al servizio sostitutivo civile quale indicato dalla medesima Commissione ». Nessun'altra questione offrono i restanti commi dell'articolo.

Per quanto concerne l'articolo 4, oltre all'emendamento da proporsi al terzo comma e che sostituisce in via soppressiva l'espressione: « in ordine alla fondatezza ed alla sin-

cerità dei motivi adottati dal richiedente » con l'espressione: « in ordine alla rispondenza dei motivi adottati dall'istante e delle condizioni previste all'articolo 1 », occorre aggiungere, di seguito al terzo comma, un nuovo comma che consacri la seconda, già indicata, funzione istruttoria della Commissione, relativa all'assegnazione al servizio civile. Il comma aggiuntivo viene proposto come segue: « La Commissione inoltre deve interrogare il richiedente per conoscere se, nel caso di accoglimento della domanda, intende prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

Nel caso in cui il richiedente faccia specifica richiesta di prestare servizio sostitutivo civile, l'interessato può indicare il tipo di servizio civile per cui ritiene di avere maggiori attitudini, e la Commissione, in seguito ad un esame generale del richiedente, è tenuta ad accompagnare il proprio parere — anche se negativo circa l'accoglimento della domanda, — con l'indicazione del servizio sostitutivo civile cui eventualmente il richiedente può essere assegnato ».

Nulla il relatore ha da obiettare circa il primo e secondo comma dell'articolo 4 del testo del Senato e agli ultimi tre commi del medesimo articolo.

Per quanto riguarda le soluzioni, nell'ordine di questi problemi, indicate dalla proposta di legge Servadei il relatore ritiene che esse, per quanto interessanti — e tuttavia problematiche — siano troppo lontane dalla proposta approvata dal Senato, che esce da un vaglio politico già arduo, e che quindi il loro accoglimento riaprirebbe in termini incontrollabili l'impostazione fin qui proposta. In senso conforme a questa preoccupazione si è pronunciato, del resto, il parere della commissione Giustizia.

Un sesto ordine di problemi è rappresentato dalla istituzione del servizio sostitutivo civile, che la proposta di legge del Senato non contempla, prospettandone tuttavia l'esigenza, ed indicando intanto la tipologia degli enti interessati; che la proposta di legge Servadei affida per la organizzazione al Ministero del lavoro; che la proposta di legge Martini sostituisce con una elencazione di servizi civili utilizzabili e che invece la proposta di legge Fracanzani contempla dettagliatamente in tutte le sue articolazioni, proponendone l'istituzione presso il Ministero del lavoro. Ritiene il relatore che la proposta di legge Fracanzani meriterebbe il più attento esame per la completezza e la organicità della impostazione data, quale che sia il giudizio sul

contenuto; e che permetterebbe di comprendere in un unico provvedimento legislativo tutto l'arco delle soluzioni previste per una concreta attuazione delle implicazioni che derivano dal riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Teme tuttavia, il relatore, che impediscano questo esame comprensibili esigenze di speditezza che sono insieme politiche e pratiche. Un celere varo del provvedimento è richiesto, infatti, dalla constatazione che, in mancanza di questa legge, troppe persone risultano ancora associate alle carceri militari, e ciò non può lasciare indifferente la nostra coscienza di legislatori.

E poiché il problema in esame è contemplato all'articolo 5 della proposta di legge del Senato, il relatore affida alla valutazione della commissione e al parere del Governo l'eventuale sostituzione della indicazione sommaria: « degli enti, organizzazioni e corsi di assistenza, di istruzione e di protezione civile » contenuta nell'ultimo comma di detto articolo, con il più dettagliato articolo 7, ed eventualmente aggiungendovi il testo dell'articolo 8 della proposta Fracanzani.

In relazione, inoltre, al secondo comma dell'articolo 5 della proposta Marcora, il relatore propone l'emendamento aggiuntivo: « entro 6 mesi dalla sua approvazione » in modo da consentire la sua più celere integrale approvazione. Per il resto dell'articolo 5, il relatore concorda con il testo formulato.

Un settimo ordine di problemi è relativo alle osservazioni contenute nel parere della commissione Giustizia che al punto 4 suggerisce che siano fissate, nell'articolo 7 della proposta di legge del Senato, pene più eque e diverse per i fatti commessi in tempo di guerra, rispetto a quelli compiuti in tempo di pace; e che al punto 11 suggerisce che l'articolo 11 deve essere meglio rielaborato, tenendo presente il disposto dell'articolo 2 del codice penale ed evitando espressioni ambigue che possono configurare una specie anomala di indulto o di amnistia elargiti senza il rispetto delle procedure costituzionalmente previste. Il relatore non ha, rispetto a questi rilievi, proposte da avanzare, e considera il testo degli articoli richiamati accettabile salvo che, la commissione ed il Governo, su questi richiami, non ritengano di fornire proposte che vadano meglio incontro all'esigenza avanzata. Infatti, circa il rilievo relativo all'articolo 7 il dibattito al Senato è stato molto attento, e la misura delle pene fissate risponde a ben precise valutazioni di ordine pratico. Ritiene altresì, il relatore, che una

diversa e più grave quantificazione della pena per i fatti commessi in tempo di guerra, posto che non appare consigliabile una riduzione di pena per i fatti commessi in tempo di pace, andrebbe oltre quella esigenza di equità che invece ispira il parere della commissione Giustizia.

Circa il rilievo relativo all'articolo 11, la mancata indicazione di proposte alternative o migliorative, quale invece il parere della commissione Giustizia nel suo complesso ha sempre indicato, consiglia di non toccare il testo consegnatoci, salvo — come già accennato — eventuali proposte migliorative della commissione o del Governo.

La indicazione del gruppo di problemi fin qui sviluppati ha seguito di fatto, nella loro successione e nel loro ordine, i vari articoli della proposta di legge del Senato, fino all'articolo 5 compreso e salvo le staccate valutazioni relative agli articoli 7 ed 11 del medesimo testo. Ciò ha consentito un pronunciamento, altresì, relativamente agli stessi problemi così come affrontati dalle altre proposte di legge.

Arrivati a questo punto, e con la eventuale riserva di ulteriori esigenze illustrative che esprimano più analiticamente il progredire delle ipotesi formulate dalle varie proposte di legge in esame, il relatore è dell'avviso, per non appesantire eccessivamente la propria esposizione, di adottare come testo base della discussione il progetto di legge del Senato per i cui articoli che non sono venuti ancora analiticamente in considerazione dichiara di non rilevare alcuna esigenza di modificazione.

Sembra, al relatore, del resto, che il nucleo dei problemi sollevati dai pareri della commissione Affari Costituzionali e della commissione Giustizia rappresenti veramente il nucleo dei problemi su cui la discussione certamente si soffermerà.

Per la verità, oltre a quelli trattati, per lo meno un altro problema, contenuto al primo comma dell'articolo 5 del progetto di legge del Senato, quello cioè che la diversa prestazione, in caso di riconoscimento di obiezione di coscienza, sia superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui i giovani sarebbero tenuti, intratterrà certamente la nostra attenzione.

Negli ambienti giovanili interessati, questo *plus* temporale di servizio viene interpretato come punitivo, e tuttavia nessun elemento di ragionevole analisi permette questa interpretazione. Se il riconoscimento del principio dell'obiezione di coscienza avviene come dato di libertà costituzionalmente apprezzabile,

così come abbiamo cercato, e ripetutamente, di affermare, non vi è in questa affermazione di principio alcunché di punitivo e di repressivo; il maggior tempo che viene indicato per la diversa prestazione è soltanto valutabile come perequazione e compensazione pratica rispetto al maggior sacrificio che è richiesto agli arruolati. Ogni diversa interpretazione è pertanto gratuita ed infondata.

Non è che il relatore ignori quanti altri problemi oltre a quest'ultimo potrebbero ancora essere sollevati, ma ci trattiene dal farlo la ricerca di una delimitazione politicamente consapevole, e perciò necessaria, all'approvazione della proposta di legge del Senato, così come si prospetta a voi di modificare e così come, per gli altri articoli fin qui non valutati, si propone di approvare.

Ai fini illustrativi basterà pertanto ricordare qui brevemente che l'articolo 6 di detta proposta prevede i casi di decadenza dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo.

Dell'articolo 7 in parte si è già detto e per altro occorre sottolineare di detto articolo l'intelligente e doverosa soluzione dei casi che si richiamano ai testimoni di Geova, la cui dura esperienza merita tutto il nostro sincero rispetto.

All'articolo 8 si disciplina il divieto per gli obiettori di coscienza ammessi alla diversa prestazione di tenere e usare permanentemente armi e munizioni.

All'articolo 9 si disciplina la prestazione degli obiettori riconosciuti in tempo di guerra.

All'articolo 10 è precisata l'equiparazione ad ogni effetto degli obiettori riconosciuti ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

Dell'articolo 11 si è già detto e, per ultimo, l'articolo 12 tratta di disposizioni relative agli arruolati in attesa di chiamata cui viene concesso di presentare domanda di obiezione.

Le disposizioni della proposta di legge del Senato così sommariamente illustrate vengono dal relatore accolte a preferenza delle analoghe disposizioni contenute nelle altre proposte, in quanto più coerenti all'impostazione complessiva del testo posto a base del nostro esame, e le quali, in quanto troppo difformi, sono suscettibili pertanto di riaprire una serie di problemi quali la gestione politica del tema nel suo complesso, non consiglia e non consente.

Se il relatore non vi fa in questo momento esplicito, analitico riferimento, ciò è solo ai fini pratici e mai in nessun modo perché

V. LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

non siano stati oggetto da parte sua di attenta considerazione, avendovi anzi apprezzato la logica di svolgimento che tuttavia non ha reso utilizzabile le singole articolazioni normative o per il venir meno delle premesse giustificative, che alla luce dei pareri espressi sono venute a cadere, o per i motivi che sopra abbiamo indicato.

Nel concludere questa relazione non posso togliere dalla mia mente e sottrarre alla nostra considerazione, proprio mentre lavoriamo in concreto per varare come legge della Repubblica il riconoscimento del principio della obiezione di coscienza, il grave lutto che ha colpito il paese tutto intero con la funesta sciagura che ha tolto la vita ad una eletta schiera di giovani paracadutisti. Onore e cordoglio alla loro memoria. Servendo il paese essi hanno servito la Costituzione che è il contenuto storico reale della nostra bandiera. Anche dal loro sacrificio venga un ammonimento civile a valutare le nostre strutture militari, il nostro esercito, la sua funzione, come un fatto ed un valore che ha nella Costituzione, e solo nella Costituzione, il suo fondamento come presidio di pace perché rifiuto fermo della guerra.

Se è vero come è vero che molte cose devono cambiare in meglio nel nostro paese seguendo quell'itinerario aperto di libertà e di giustizia che la Costituzione repubblicana ci ha consegnato alle origini, queste cose devono però cambiare in ogni direzione, nelle coscienze, nelle strutture sociali, nelle leggi, nelle istituzioni, nei partiti, nella magistratura ed allora, ma sempre con lo sguardo rivolto alla Costituzione, possiamo dare anche un nuovo assetto alle strutture militari ed all'esercito.

Questi cambiamenti devono essere tuttavia opera di pace, frutto della libertà e del consenso, forgiati nel crogiuolo di una lotta che è e deve restare civile nel metodo e nel fine.

Tutte queste cose potremo fare assieme, ciascuno secondo il proprio ruolo e nel proprio ordine, nella misura in cui piegheremo l'utopia alle dimensioni di una volontà politica concreta, e diventi così essa stessa, irraggiungibile aspirazione dell'essere umano, la storia viva della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole De Poli per l'ampia relazione svolta con tanta perizia e competenza, relazione che ha posto tutta una serie di problemi sui quali la Commissione dovrà pronunciarsi dopo un esame approfondito, che non credo possibile continuare in questa seduta.

NICCOLAI GIUSEPPE. Desidero porre una domanda: è un fatto senza importanza che la maggioranza non sia riuscita a trovare un relatore appartenente alla commissione Difesa, oppure rappresenta un punto di riferimento?

PRESIDENTE. Non esistono a questo riguardo norme vincolanti del Regolamento. Comunque l'onorevole De Poli si era già precedentemente occupato del problema ed è cofirmatario della proposta di legge n. 2236; inoltre il contenuto della relazione è tale da lasciare completamente liberi i colleghi di esprimersi come vorranno.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione sulle linee generali è rinviata a giovedì prossimo.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge Pazzaglia ed altri n. 2915; Milia n. 3176; Caruso ed altri n. 3193; Andreotti ed altri n. 3221 e del disegno di legge n. 3637, concernenti: Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente e continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Pazzaglia ed altri, n. 2915; Milia, n. 3176; Caruso ed altri, n. 3193; Andreotti ed altri, n. 3221 e del disegno di legge n. 3637, concernenti: « Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ».

Comunico che la commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul testo adottato in linea di massima dalla commissione nella seduta di ieri.

BUFFONE, Relatore. Poiché nella seduta di ieri è già stato raggiunto un accordo di massima vorrei evitare di dilungarmi ulteriormente, facendo perdere alla Commissione del tempo prezioso.

Invito pertanto la Commissione a passare subito all'esame degli articoli, in modo che

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

il provvedimento possa essere rapidamente approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo adottato in linea di massima dalla commissione nella seduta di ieri. Poiché non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti la ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969, 18 anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972; 15 anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi ».

(È approvato).

ART. 2.

Le aliquote di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti di stipendio, previste dalla nota n. 6 alla tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, non si applicano, con effetto dal 1° luglio 1970, nei confronti degli appuntati e dei militari di truppa e gradi corrispondenti in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

(È approvato).

ART. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali, degli appuntati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, quali risultano stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, sono fissati, con effetto dal 1° gennaio 1972, come segue:

- aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale, 59;
- marescialli dei tre gradi, brigadiere e vicebrigadiere, 56;
- appuntato e militare di truppa, 55.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma e per un periodo di 2 anni a decorrere dal 1° gennaio 1972, i sottufficiali, gli appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i più bassi limiti di età previsti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499.

In tal caso, la cessazione dal servizio permanente o continuativo si considera ad ogni effetto avvenuto per età.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere derivante dalla presente legge nell'anno 1971, valutato in lire 10.884 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno. All'onere a carico dell'anno 1972, valutato in lire 7.500 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Do lettura del nuovo titolo:

« Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Lombardi Mauro Silvano, D'Alessio, D'Auria, D'Ippolito, Fasoli e Savoldi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa della Camera dei deputati in sede di approvazione dei provvedimenti nn. 2915, 3176, 3193, 3221 e 3637

invita il Governo

a presentare sollecitamente al Parlamento un provvedimento legislativo con il quale venga

ripristinata, a favore dei beneficiari dei menzionati provvedimenti, l'indennità militare e con il quale venga altresì ridotto a 10 anni, sia pure gradualmente nel tempo, il periodo di servizio prestato per l'ammissione al giudizio alla promozione di appuntato ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

LOMBARDI MAURO SILVANO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno e le proposte di legge saranno votati immediatamente, nel testo unificato, a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

PAZZAGLIA e altri: « Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato » (2915);

MILIA: « Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia » (3176);

CARUSO ed altri: « Modifica della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato » (3193);

ANDREOTTI ed altri: « Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei

sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza » (3221), e del disegno di legge:

« Modifiche al trattamento economico dei militari di truppa dei corpi di polizia per la valutazione integrale dell'anzianità di servizio ai fini della attribuzione degli scatti di stipendio » (3637),

in un testo unificato e con il titolo: « Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della guardia forestale e degli agenti di custodia » (2915, 3176, 3193, 3221 e 3637).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, D'Alessio, D'Auria, De Lorenzo Giovanni, de Meo, De Stasio, D'Ippolito, Fasoli, Fornale, Gui, Lami, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Palmitessa, Pietrobono, Radi, Ruffini, Savoldi, Spora, Tagliaferri, Vaghi e Vecchiarelli.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO